

RELAZIONE SULL' EMENDAMENTO DI RIORDINO DELLA DIRIGENZA DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

La L.R. 16/1996, successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 14/2006 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", all'art. 76 prevedeva che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Presidente della Regione, con proprio decreto, doveva provvedere al riordino complessivo del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Da allora però nulla in tal senso è stato fatto, almeno fino all'entrata in vigore della L.R. 27 febbraio 2007, n. 4, "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione".

Questa legge, che poteva costituire un'ottima occasione per la riforma complessiva del corpo forestale regionale o, quanto meno, per il riordino complessivo delle carriere, ha invece operato solo un riordino della carriere riguardante solamente il personale del comparto del corpo forestale con l'irrazionale esclusione del riordino della dirigenza del corpo.

Ciò ha di fatto determinato un carenza legislativa i cui effetti negativi sull'organizzazione e sulla gerarchia stessa del Corpo forestale regionale sono sempre più evidenti.

La legge 4/2007, infatti, nel recepire in modo parziale la legge n. 155/2001 riguardante il riordino delle Corpo forestale dello stato, ha avuto l'effetto di promuovere in un colpo solo quelle che erano le figure di Guardie e Sottufficiali del corpo forestale regionale a Ispettori superiori e Commissari superiori rispettivamente.

Questo rapido avanzamento di carriera ottenuto *ope legis*, senza cioè concorsi e, nella maggior parte dei casi, senza il possesso del necessario titolo di studio, ha pure incautamente attribuito a questo personale del comparto qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza superiori a quelle precedentemente possedute.

In particolare agli ex marescialli, ora commissari superiori, , sono state attribuite le qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza che, paradossalmente, per effetto della parzialità del riordino risultano di livello superiore a quelle possedute dai Dirigenti del Corpo forestale.

I dirigenti del Corpo Forestale, infatti per l'inquadramento nei ruoli della Tabella M della L.R. 41/1985 avvenuto a seguito di specifici e regolari concorsi, sono in possesso solo le qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, che giuridicamente risultano inferiori a quelle attribuite con la legge 4/2007 al personale a

loro subordinato, pur legittimamente esercitando le funzioni **apicali** all'interno del Corpo forestale come responsabili degli uffici dirigenziali (Comando Regionale del Corpo Forestale, Servizi Ispettorati Forestali, Unità Operative).

L'evidente **assurdità giuridica** provocata dalla parzialità del riordino della Legge 4/2007 sta determinando una sempre più difficile gestione da parte dei dirigenti del personale in divisa gerarchicamente subordinato. Sono infatti sempre più frequenti, e purtroppo poco noti, gli atti di insubordinazione e di boicottaggio da parte di alcuni neo commissari nei confronti dei propri dirigenti, come il rifiuto di eseguire disposizioni impartite, ricorsi giudiziari contro gli ordini di servizio ricevuti, ostruzionismo verso i necessari controlli e le periodiche ispezioni all'interno degli uffici cui sono preposti, fino alle denunce per *mobbing*,

I dirigenti generali, che si sono succeduti al comando del Corpo Forestale regionale dopo l'entrata in vigore della legge 4/2007, hanno cercato di far fronte a questo fenomeno attivando procedure disciplinari o con altri mezzi ma sempre con scarsa efficacia.

E' ormai palese quindi il tentativo da parte dei neo commissari, evidentemente non paghi delle rapide promozioni ricevute e esaltati dalla facilità con la quale queste sono state ottenute, da un lato di disconoscere l'attuale legittima dirigenza del corpo forestale e dall'altro di perpetrare l'opera di esautorazione dei dirigenti forestali con il chiaro intento di potersi sostituire a loro a capo degli uffici dirigenziali.

Infatti, facendo leva proprio sulla confusione gerarchica generata dalla L.R. 4/2007, questi hanno convinto alcuni deputati regionali a presentare nel recente passato leggi ed emendamenti che vanno proprio in questa assurda direzione ed ancora è notizia di questi giorni che circa una trentina di commissari forestali, tra l'altro senza neanche il possesso dei titoli di studio necessari, hanno promosso un ricorso al TAR tendente ad ottenere la dirigenza delle Unità Operative riguardanti le attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza attribuite giustamente ai Dirigenti forestali.

Si capisce che se dovesse andare in porto il suddetto ricorso, i commissari del corpo forestale, che sono Funzionari direttivi appartenenti alla categoria D del comparto, accedrebbero, ancora una volta senza concorso e senza i necessari titoli di studio, alle fasce dirigenziali!!!

Questo fatto costituirebbe un pericoloso precedente giuridico per tutta l'Amministrazione in quanto inevitabilmente darebbe il via ad una serie di ricorsi analoghi in tutti i dipartimenti regionali con la conseguenza di vedere imposto un flusso inarrestabile

di funzionari direttivi verso la dirigenza, già di per sè corposa, e con costi ingenti per le casse regionali.

E' quindi evidente che, in questa fase di transizione e di attesa della riforma complessiva del Corpo Forestale, è necessario, urgente e inderogabile colmare il vuoto legislativo lasciato dalla parzialità della legge 4/2007, ponendo fine in tal modo alla confusione che questa ha generato e alle devastanti conseguenze che si stanno prospettando.

Inserire la dirigenza nel quadro normativo del Corpo Forestale della Regione Siciliana è oggi ancora più improcrastinabile alla luce della legge del 3 febbraio 2011 n.4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all'art. 4 c. 8 prevede espressamente che il personale del Corpo Forestale delle Regioni a Statuto Speciale entri stabilmente a far parte delle sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso ogni Procura della Repubblica facendo sì che vi sia un confronto diretto e sinergico tra le diverse forze di polizia. Confronto che non può essere supportato da un Corpo forestale monco della presenza della dirigenza.

L'approvazione dell'articolo di legge che si propone risolverebbe il suddetto vuoto legislativo poiché, recependo senza modifiche la parte della Legge statale 155/2001 riguardante la dirigenza, andrebbe a completare organicamente la L.R. 4/2007 ed a chiarire definitivamente la materia.

L'articolo infatti, in linea con quanto previsto nel Corpo Forestale dello Stato, attribuisce ai dirigenti forestali, la qualifica di "Sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" al posto di quella attualmente posseduta di "Agente di pubblica sicurezza", e fornirebbe in tal modo il chiarimento legislativo richiesto sull'attuale gerarchia del corpo forestale regionale, garantendo così una migliore regolarità ed efficacia amministrativa.

Si precisa infine che l'entrata in vigore dell'articolo proposto non comporterebbe **oneri e costi aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale** in quanto non attribuisce ai dirigenti forestali né avanzamenti di carriera né indennità o somme accessorie oltre quelle già percepite.

Con la presente, pertanto, si propone al Sig Presidente della Regione Siciliana, agli Assessori Regionali ed agli on.li Deputati di perorare l'approvazione dell'articolo di legge che si allega.

Palermo, 2 marzo 2011

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

--- o --- o --- o ---

ART _____

1. All'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
d) i ruoli previsti dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
2. All'art. 1 della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3-bis. Nella prima applicazione alle qualifiche di cui alle lettere a) e b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155 accede rispettivamente il personale dirigente tecnico forestale e dirigente superiore tecnico forestale già inquadrato nei ruoli di cui alla Tabella M della Legge Regionale 29 ottobre 1985, n. 41; alla qualifica di Dirigente generale capo del Corpo Forestale della Regione Siciliana, accede altresì, nella prima applicazione della presente legge, il Dirigente Generale pro-tempore del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, purché già inquadrato nei ruoli dirigenziali tecnici di cui alla Tabella M della Legge Regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
3. All'art 1, comma 4, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 4, le parole "di cui alla presente legge" sono sostituite da "del Corpo forestale della Regione".
4. All'art 1, comma 10, della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 4, dopo le parole "assistenti tecnici forestali" sono aggiunte le parole "dirigenti tecnici forestali, dirigenti tecnici superiori forestali".